

**CONCORSI PUBBLICI: Per posti di dirigente della P.A. - Prove scritte - Valutazione - Criteri e modalità - Omessa predeterminazione - Illegittimità - Ragioni**

**Tar Lombardia -Milano, Sez. III, 26 novembre 2021, n. 2617**

*“[...] Dalla mera descrizione delle attività svolte dalla commissione di esame emerge con evidenza l’assenza di predeterminazione dei criteri di correzione delle prove scritte.*

*Tali criteri, per ovvi motivi, non possono consistere in una mera reiterazione o specificazione dell’indicazione generica riferibile alle materie di esame della prova scritta, ma devono consistere in una griglia valutativa che consenta di comprendere su quali singole voci si sarebbe soffermata la valutazione della commissione nella correzione dei compiti (ad esempio, correttezza formale, pertinenza, approfondimento dell’elaborato), e quanto avrebbero potuto influire, in termini di punteggio complessivo assegnato, le singole voci così specificate.*

*La predeterminazione dei criteri è in effetti essenziale – oltre che dovuta ex art. 12 del d.P.R. n. 497 del 1994 – per comprendere l’iter logico che ha portato all’assegnazione del voto numerico, sia con riguardo all’alternativa sufficienza/insufficienza, che con riguardo alla distinzione in termini di punteggio tra i candidati che hanno svolto una prova che ha superato il punteggio minimo di sufficienza.*

*Né è possibile sostituire la necessaria predeterminazione dei criteri con l’affiancamento al punteggio numerico di una motivazione di stile discorsiva, nel momento in cui, come avvenuto nel caso di specie, tale ulteriore motivazione sia stata aggiunta dopo l’abbinamento tra prova ammessa e nominativo del candidato che ha redatto la prova.*

*D’altra parte, l’inutilità di tale aggiunta postuma, ai fini del vaglio di legittimità dell’operazione di correzione complessivamente svolta, è attestata dalla circostanza, correttamente valorizzata in fatto dal ricorrente, che per alcuni candidati un diverso punteggio numerico è corrisposto ad una uguale valutazione discorsiva [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 21 maggio 2021, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, evidenziando in fatto di essersi classificato alla posizione n. 42 della graduatoria del concorso di interesse (12 posti di dirigente ambientale) con la valutazione complessiva di 70,164 punti, a più di sei punti di distanza dal dodicesimo in graduatoria.

Nel merito, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:

- totale omissione di predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte e delle prove pratiche, con violazione del disposto di cui all’art. 12 del d.P.R. 487/1994;
- motivazione discorsiva allegata al giudizio numerico espresso ritenuta generica e comunque tardiva (in un momento successivo all’abbinamento tra candidato e prova);
- errata verbalizzazione delle sedute relative alla correzione delle prove scritte e pratiche, in violazione del disposto di cui all’art. 15 del d.P.R. sopra citato;
- incongruenza e irragionevolezza della valutazione di 26/30 della prova scritta del ricorrente, laddove con la medesima valutazione – ovvero “l’esposizione e i contenuti delle risposte sono risultati nel complesso molto buoni ed esaurienti” – altri candidati sarebbero stati invece valutati con il punteggio di 27/30;
- errata valutazione anche con riferimento al curriculum formativo e professionale, con contestata sottrazione di complessivi 2,214 punti;
- valutazione tardiva dei titoli, che sarebbe stata oggetto di pubblicazione solo congiuntamente alla graduatoria approvata con decreto n. 68/2021 e non prima della prova scritta, in violazione del PTPCT (piano anti-corrruzione) adottato dall’amministrazione precedente.

Si sono costituiti in giudizio ARPA e il controinteressato sig. -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Si sono altresì costituiti in giudizio -OMISSIS-con intervento *ad adiuvandum* e gli altri controinteressati indicati in epigrafe.

La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 novembre 2021, dopo una fissazione del merito ex art. 55, comma 10 c.p.a., e previa integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta da controinteressati e parte resistente.

L’eccezione si basa sull’assunto secondo cui la proposta impugnazione sarebbe tardiva rispetto alla pubblicazione del decreto n. 68 del 2021, con cui è stata approvata la prima graduatoria di merito.

Tuttavia, risulta dagli atti di causa che tale decreto è stato integralmente sostituito dal decreto n. 96 del 2021, che ha nuovamente approvato la graduatoria di merito, rendendola definitiva dopo le “correzioni” sulla valutazione dei titoli, e che rispetto al secondo decreto il ricorrente abbia prodotto tempestiva impugnazione.

Oltre al dato formale costituito dall’espressa sostituzione a tutti gli effetti del decreto precedente contenuta nel nuovo atto, rileva, a sostegno della fondatezza della tesi del ricorrente, il fatto che il decreto n. 96 non è stato adottato a seguito di una mera rettificazione di errori materiali contenuti

nel primo decreto, come potrebbe far pensare l'oggetto del decreto, ma è conseguito ad una vera e propria rivalutazione – con previa riformulazione dei criteri – dei punteggi assegnati ai titoli dei candidati, ed esito di modifica sostanziale della graduatoria di merito.

Al riguardo, si osserva che il punteggio finale da assegnare ai concorrenti era formato sia dal punteggio assegnato alle prove (scritte, pratiche e orali) sostenute, sia dal punteggio assegnato ai titoli prodotti (fino ad un massimo di 20 punti).

Non si può dunque sostenere né che il decreto n. 96 costituisca una mera rettifica di un precedente atto definitivamente adottato – e come tale ormai intangibile, in quanto non travolto dalla successiva rettifica e non impugnato nei termini di legge – né che il ricorso proposto possa essere considerato ammissibile soltanto rispetto alla contestazione afferente ai titoli, in considerazione dell'unitarietà della procedura e della rilevanza decisiva sull'esito finale del concorso (20 punti sugli 80 complessivi) della valutazione dei titoli stessi.

Il ricorso è dunque pienamente ricevibile.

Sempre preliminarmente, considerata la natura di intervento *ad adiuvandum* della costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-, tale intervento dovrebbe considerarsi astrattamente ammissibile nella misura in cui si limita a sostenere le censure introdotte con il ricorso dalla difesa del sig. -OMISSIS- con preclusione per il Collegio di esaminare eventuali ulteriori motivi di illegittimità non dedotti in tale ricorso.

E tuttavia, nel processo amministrativo, giurisprudenza consolidata ritiene che un soggetto che aveva interesse diretto ad impugnare i provvedimenti lesivi ma che è decaduto dalla relativa azione – situazione riscontrabile nel caso di specie in capo a -OMISSIS- – può dispiegare soltanto intervento adesivo dipendente, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta dal cointeressato, per quello che può valere.

Nel merito, l'azione di annullamento è in realtà formata da più capi di domanda, ognuno dei quali sorretto da motivi distinti.

La difesa del ricorrente, infatti, senza graduare le relative censure, ha articolato separate argomentazioni, il cui accoglimento può condurre ora ad un annullamento dell'intera procedura ora ad una modifica del punteggio – e della posizione in graduatoria – conseguiti dal ricorrente stesso.

In ogni caso, risulta dagli atti che, sulla base dell'attuale graduatoria dei vincitori, anche accogliendo i motivi volti a far ottenere un punteggio superiore al sig. -OMISSIS- questi non rientrerebbe tra i vincitori di concorso, ma conserverebbe una posizione di mera idoneità.

Alla luce delle considerazioni esposte, e in conformità con l'orientamento espresso in materia dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015, deve ritenersi che, in assenza della graduazione operata dalla

parte, e in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio, legato al controllo sull'esercizio della funzione pubblica, l'ordine di trattazione dei motivi deve essere stabilito sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio), nonché del rapporto corrente fra gli stessi sul piano logico – giuridico e diacronico procedimentale.

Occorre dunque pregiudizialmente esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Invero, l'eventuale accoglimento della citata censura comporterebbe l'illegittimità della procedura svolta, dalla fase successiva all'esito della prova preselettiva in poi, andando ad inficiare le valutazioni espresse sulle prove scritte, e renderebbe inutile l'esame delle altre censure, volte a far conseguire al sig. -OMISSIS- un mero miglioramento nel punteggio finale ma non l'inserimento tra i dodici vincitori.

Inoltre, la censura da esaminare per prima aggredisce atti il cui vizio determina un travolgimento radicale della procedura e si pone logicamente e giuridicamente in fase antecedente rispetto agli ulteriori vizi denunciati.

Venendo dunque all'esame del primo motivo di ricorso, lo stesso, come anticipato, denuncia la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 487/1994, per omissione della predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte.

Il motivo è fondato.

Invero, risulta dagli atti di causa che nella riunione del 19 febbraio 2020 sono stati definiti esclusivamente i punteggi da attribuire ai quesiti della prova preselettiva (cfr. documento n. 3 depositato dal ricorrente), mentre nel successivo verbale, in data 9 settembre 2020, è stato descritto in cosa sarebbe consistita la prova scritta (svolgimento di elaborato scritto o soluzione di quesiti sulle materie di concorso).

Successivamente, nel verbale riferito ai giorni 15 e 16 settembre 2020, si dà atto delle procedure di correzione delle prove scritte, con l'attribuzione di un voto numerico alle singole prove, il successivo abbinamento delle prove corrette ai nominativi dei candidati che le avevano svolte, e, quando ormai tale abbinamento era stato effettuato, una brevissima esplicitazione discorsiva del giudizio afferente alla prova di ciascun candidato ammesso, accanto al punteggio già precedentemente assegnato (cfr. documento n. 6 depositato dal ricorrente).

Dalla mera descrizione delle attività svolte dalla commissione di esame emerge con evidenza l'assenza di predeterminazione dei criteri di correzione delle prove scritte.

Tali criteri, per ovvi motivi, non possono consistere in una mera reiterazione o specificazione dell'indicazione generica riferibile alle materie di esame della prova scritta, ma devono consistere

in una griglia valutativa che consenta di comprendere su quali singole voci si sarebbe soffermata la valutazione della commissione nella correzione dei compiti (ad esempio, correttezza formale, pertinenza, approfondimento dell'elaborato), e quanto avrebbero potuto influire, in termini di punteggio complessivo assegnato, le singole voci così specificate.

La predeterminazione dei criteri è in effetti essenziale – oltre che dovuta ex art. 12 del d.P.R. n. 497 del 1994 – per comprendere l'iter logico che ha portato all'assegnazione del voto numerico, sia con riguardo all'alternativa sufficienza/insufficienza, che con riguardo alla distinzione in termini di punteggio tra i candidati che hanno svolto una prova che ha superato il punteggio minimo di sufficienza.

Né è possibile sostituire la necessaria predeterminazione dei criteri con l'affiancamento al punteggio numerico di una motivazione di stile discorsiva, nel momento in cui, come avvenuto nel caso di specie, tale ulteriore motivazione sia stata aggiunta dopo l'abbinamento tra prova ammessa e nominativo del candidato che ha redatto la prova.

D'altra parte, l'inutilità di tale aggiunta postuma, ai fini del vaglio di legittimità dell'operazione di correzione complessivamente svolta, è attestata dalla circostanza, correttamente valorizzata in fatto dal ricorrente, che per alcuni candidati un diverso punteggio numerico è corrisposto ad una uguale valutazione discorsiva.

Occorre infine sottolineare, onde eliminare ogni dubbio al riguardo, che anche l'art. 6 del bando esplicita unicamente le materie oggetto della prova e offre una descrizione delle prove stesse, senza specificare i criteri o le modalità di valutazione delle prove.

Il motivo deve dunque essere accolto, con la conseguenza che tutte le operazioni svolte dalla commissione di concorso successivamente allo svolgimento della prova preselettiva devono ritenersi illegittime, in quanto inficiate dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova scritta.

L'accoglimento del motivo, come anticipato, ha carattere assorbente su tutte le altre censure proposte, in quanto si pone logicamente e giuridicamente in fase antecedente rispetto agli ulteriori vizi denunciati.

Il Collegio rileva, peraltro, *ad abundantiam*, e a fini di corretta conformazione della successiva attività dell'amministrazione, che risulta fondato anche il motivo relativo alla violazione del piano anti-corrruzione adottato dall'amministrazione precedente, che prevede la pubblicazione dei punteggi attribuiti ai titoli prima della prova scritta e che non può essere considerato una disposizione la cui violazione comporta una mera sanzione disciplinare, trattandosi di regola

giuridica che Arpa ha adottato al chiaro fine di garantire la trasparenza di tutte le procedure concorsuali da essa stessa gestite, con finalità ed effetto di auto-vincolo.

Il ricorso deve dunque essere accolto, nei sensi appena evidenziati, con annullamento di tutti gli atti della procedura impugnata successivi allo svolgimento della prova preselettiva.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e Arpa – liquidate come da dispositivo -, mentre possono essere compensate, per il resto, in ragione della peculiarità e della parziale novità della questione esaminata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile l'intervento di -OMISSIS-.

Condanna l'Agenda resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Spese compensate, per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente, dei controinteressati e dell'interveniente *ad adiuvandum*.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.